



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Direzione Generale per l'Università
Ufficio VI

Prot. n. 4274
del 4-4-2008

→ Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
c/o Ministro della Giustizia
via Arenula 71
00186 ROMA

e p.c. Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

OGGETTO: Parere su sentenza TAR Puglia Lecce 4154/2007 -
Intersettorialità iscrizione Albo in assenza del corrispondente titolo di studio

Con riferimento alla richiesta di parere della S.V. del 6 giugno 2008, n. 277,
si rappresenta quanto segue.

L'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle libere
professioni è attualmente regolato dalle norme contenute nel d.P.R. 5 giugno
2001, n. 328 adottato in attuazione dell'art. 1, co. 18, della l. n. 4/1999.

L'art. 3, comma 4, del decreto citato individua quale presupposto
fondamentale ed indispensabile per l'ammissione all'esame di Stato per
l'iscrizione ad un settore diverso da quello di appartenenza il possesso del
necessario titolo di studio, dovendo intendersi per tale quello e/o quelli
specificatamente indicati nel decreto medesimo per ciascuna professione. Ciò si
spiega anche in virtù della ratio legis: garantire una perfetta corrispondenza e
coerenza tra il percorso formativo prescelto e l'attività professionale che si intende
svolgere.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



de



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Si ritiene che tale norma di carattere generale, stante la sua collocazione sistematica all'interno del corpo normativo di cui trattasi, si applichi a tutte le professioni per le quali la disciplina dei singoli ordinamenti contenuta nel successivo titolo II prevede una suddivisione delle sezioni in settori, e, dunque, anche agli ingegneri.

Per contro l'art. 47, comma 5, del d.P.R. 328/2001, come puntualmente osservato nella sentenza del Tar Puglia sezione di Lecce n. 4154/2007, "non detta una disciplina esaustiva per i passaggi intersettoriali degli ingegneri, ma si limita unicamente a prevedere le modalità (semplificate) dell'esame di Stato che dovranno sostenere gli ingegneri già iscritti in un settore che richiedano l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, non escludendo assolutamente (in maniera espressa o implicitamente) la necessità del possesso del propedeutico corrispondente titolo di studio accademico prescritto dalla norma generale contenuta nell'art. 3" del decreto in questione.

Questo Ministero, conformemente a quanto affermato dal Tribunale amministrativo suindicato, ritiene, pertanto, che gli ingegneri già iscritti in un settore dell'Albo possono chiedere l'iscrizione in un diverso settore della medesima sezione solo se in possesso dei titoli di studio richiesti ex lege per l'accesso a quello specifico settore, anche se abbiano superato l'esame di Stato.

Tutto ciò premesso, si invitano i Magnifici Rettori, cui la presente è diretta per conoscenza, a consentire l'accesso agli esami di Stato per l'iscrizione in un settore diverso della medesima sezione dell'Albo professionale di appartenenza soltanto a coloro che risultino effettivamente in possesso dei titoli specificatamente individuati dall'art. 47 per l'accesso a quel settore.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonello Masia